



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO  
Sezione Civile

Il Giudice del Tribunale di Cassino, nella persona del dr. Salvatore Scalera all'odierna udienza del 15.6.2016 ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

dando lettura del dispositivo e delle coincise motivazioni della decisione nella causa civile di primo grado iscritta al n. 828 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2009

TRA

attrice

E

convenuto

Oggetto: pagamento mantenimento minorenni e risarcimento danni

Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza e scritti difensivi che si intendono per richiamate e trascritte

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato in proprio e



nell'interesse delle figlia minore ha convenuto in giudizio di cui è stata riconosciuta la paternità naturale della predetta minore con sentenza n. 59/05 adottata dal Tribunale dei Minorenni di Roma in data 22.2.2005, passata in giudicato, per ottenere la condanna del medesimo al pagamento della somma di € 12.000,00, o quella ritenuta dal Giudice, dovuta a titolo di contributo al mantenimento della minore per le mensilità da febbraio 2005 all'aprile 2006. In detto ultimo mese era stato depositato ricorso ex art. 710 c.p.c. presso questo Tribunale, che con decreto datato 20.3.2007 ha fissato nella misura di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, la quota del mantenimento. Ha chiesto altresì il risarcimento danni subiti dal ritardo nel versamento da liquidarsi in via equitativa e quelli subite dalla minore per l'abbandono morale e materiale imputabile al padre da riconoscersi in € 100.000,00 ovvero quella ritenuta equa dal Giudice.

Precisava l'attrice nell'atto introduttivo che il padre si era sempre disinteressato della figlia che non aveva neppure mai incontrata.

Instauratosi il contraddittorio, si è costituito chiedendo il rigetto delle avverse pretese in quanto infondate in fatto e in diritto, evidenziando di aver sempre onorato all'obbligo del mantenimento della figlia nata fuori del matrimonio nella misura indicata dal decreto 20.3.2007 del Tribunale di Cassino.

Rappresentava altresì nella memoria di aver provveduto a corrispondere all'attrice la somma di € 10.559,51 in forza di atto di precetto conseguente alla sentenza 59/05 del Tribunale dei Minorenni di Roma e, fino al 20.3.2007 la somma mensile di € 100,00, come da note del legale datate 25.1.2006, 8.2.2006, 6.3.2006, 18.4.2006 e riscontrabile come da bonifici mensili, oltre ad un contributo straordinario di € 500,00 del gennaio 2007. Osservava di aver tentato di trovare un contatto con la figlia, pur dovendosi preoccupare del nucleo familiare composto dalla moglie e altri due figli, anche attraverso l'intervento della madre e sorella, ma incontrando un fermo atteggiamento ostile dell'odierna attrice che non mancava di disprezzare l'impegno dell'odierno convenuto e dei suoi familiari.

In corso di causa, oltre all'istruttoria orale e stata disposta CTU al fine di accertare l'effettivo stato di abbandono parentale lamentato dall'attrice . La minore veniva



escussa all'udienza del 23.12.2015, stante il tempo trascorso dal deposito della CTU. Dopo la precisazione delle conclusioni la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di un bonario quantomeno sulle questioni meramente patrimoniali oggetto della causa, disponendo in caso di riscontro negativo, la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. All'udienza del 25.5.2016 il ricorrente ha offerto banco iudicis la somma di € 6.400,00 per il mantenimento della minore nel periodo tra da febbraio 2005 all'aprile 2006. La somma è stata accettata.

In ordine alla richiesta di corresponsione del mantenimento nel periodo tra la sentenza di riconoscimento della paternità e la richiesta ex art. 710 c.p.c. , è noto che l'obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio nasce proprio al momento della sua nascita, anche se la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza (cfr tra la varie Cass.20 dicembre 2011, n. 27653). La sentenza dichiarativa della filiazione naturale, invero, produce gli effetti del riconoscimento comportando per il genitore, ai sensi dell'art. 261 c.c., tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ai sensi dell'art. 148 c.c..

L'obbligazione, in tutta evidenza, trova la sua ragione giustificatrice nello status di genitore, la cui efficacia retroattiva è datata appunto al momento della nascita del figlio ( cfr. ex multis Cass. 6 novembre 2009 n. 23630), ed anzi l'obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 c.c.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domanda.

La conseguenza ineludibile è che, anche nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, per ciò stesso non viene meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale.

La ragione è evidente, poichè il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato, nei confronti di entrambi i genitori, è sorto fin dalla sua nascita (cfr. da ult. Cass. 16 febbraio 2015, n. 3079; v. anche Cass. 22 novembre 2013 n. 26205; Cass. 10 aprile 2012 n. 5652).



E' stato altresì precisato dalla giurisprudenza di legittimità che il diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Ne consegue che il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede, per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio di portata generale, fermo restando che, essendo la richiesta di indennizzo assimilabile ad un'azione di ripetizione dell'indebitato, gli interessi, in assenza di un precedente atto stragiudiziale di costituzione in mora, decorrono dalla data della domanda giudiziale (cfr. Cass. 22 luglio 2014, n. 16657; v. anche anche: Cass. 17 febbraio 2011 n. 3916; Cass. 19 febbraio 2010 n. 3991 ).

Atteso il pagamento offerto banco iudicis della somma di € 6.400,00 ed il consenso della Lung deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine al mantenimento della minore nel periodo tra febbraio 2005 all'aprile 2006.

Non può essere accolta la domanda di risarcimento per il ritardo al versamento della somma relativo al mantenimento della minore nel periodo ora esaminato, in quanto la predetta somma è comprensiva anche degli interessi di mora.

Quanto invece alla richiesta di risarcimento danni per abbandono del minore, la questione s'inserisce nella più vasta problematica della responsabilità aquiliana nei rapporti familiari oggetto di una rielaborazione condotta sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali della persona.

Nella giurisprudenza di legittimità, è stata, infatti, da tempo enucleata la nozione di illecito endofamiliare (fra le varie Cass.22.11.2013 n. 26205 cit. ; Cass. 10 aprile 2012 n. 5652 cit; Cass.15 settembre 2011 n. 18853).

Su tale base, la violazione dei relativi doveri non trova la sua sanzione, necessariamente e soltanto, nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, in quanto la natura giuridica di tali obblighi implica che la relativa violazione, nell'ipotesi in cui provochi la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa



integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c., come reinterpretato alla luce dei principi enucleati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella nota decisione n. 26972 del 2008 (cfr da ult. Cass. 16 febbraio 2015, n. 3079 cit.) . Ne consegue la risarcibilità del pregiudizio di natura non patrimoniale, quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale.

Il disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di un figlio determina, dall'altro, un' immancabile ferita di quei diritti nascenti dal rapporto di filiazione, che trovano nella carta costituzionale (in part., artt. 2 e 30), e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento un elevato grado di riconoscimento e di tutela .

La minore, n. il 14.10.2002, nel corso dell'attività di osservazione risalente al 2012, appariva serena , con un percorso di evolutivo sostanzialmente regolare, grazie all'aiuto della madre e di altre importanti figure sostitutive quali familiari ed amici. Nondimeno il CTU ha sottolineato le possibili problematiche nell'evoluzione della crescita psicologica della minore ed quelle, nella vita da adulta, attinenti alla formazione di rapporti sani e durevoli con l'altro sesso.

La minore all'udienza del 23.12.2015 ha riferito di avere incontrato il padre non più di cinque volte, precisando che non le piace stare con lui per appena due ore. In quella stessa udienza oltre a rappresentare, sia pur in modo generico, i continui impedimenti che egli incontra nell'incontrare la figlia, ha messo in chiaro che il timore che la moglie possa venire a conoscenza della dell'esistenza di non gli consente di poterla incontrare se non per poche ore.

Il padre è figura sostanzialmente del tutto assente nella vita della figlia e, pur rispettando l'obbligo al mantenimento, si è limitato a vederla in rarissime occasioni, dietro palese sollecitazione del Giudice, ma non facendo nulla per instaurare un normale legame affettivo, addirittura delegando l' "incombenza" alle di lui madre e sorella.

La privazione della figura genitoriale paterna, quale punto di riferimento fondamentale soprattutto nella fase della crescita, integra "un fatto generatore di



responsabilità aquiliana" c.d. endofamiliare. la cui prova, secondo la S.C., può essere offerta anche "sulla base anche di soli elementi presuntivi", considerando "la particolare tipologia di danno non patrimoniale in questione, consistente nella integrale perdita del rapporto parentale che ogni figlio ha diritto di realizzare con il proprio genitore e che deve essere risarcita per il fatto in sé della lesione" (Cass. 22 luglio 2014, n. 16657)

La liquidazione di siffatto danno non patrimoniale, attesa la natura, non può che essere equitativa essendo comunque dimostrata la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur e stante l' obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del quantum debeatur.

In considerazione dell'età della minore, ancora tradicenne, in attesa di compiere il complesso sviluppo psico fisico nell'assenza pressochè certa della figura paterna, con i pericoli che già il consulente ha evidenziato anche per i rapporti relazionali nella vita adulta con gli uomini,tenendo nondimeno conto del contributo materiale che egli almeno corrisponde a titolo di contrunuto al mantenimento della figlia, questo Giudice liquida il danno non patrimoniale per abbandono morale della minore in via equitativa nella misura di € 52.000,00 (€ 4.000,00 già rivalutata all'attualità per anno, dalla nascita alla data odierna), con interessi di legge dal deposito della sentenza all'effettivo esborso.

Le spese di lite , liquidate in dispositivo, e quelle di CTU liquidate in separato atto, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) condanna \_\_\_\_\_ a corrispondere \_\_\_\_\_ nella qualità di genitore affidataria della minore, € 52.000,00 a titolo di risarcimento danni con gli interessi di legge dal deposito della sentenza all'effettivo esborso;
- 2) dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente al mantenimento della minore per periodo il febbraio 2005 all'aprile 2006
- 3) condanna \_\_\_\_\_ alla refusione in favore (



Sentenza n. 832/2016 pubbl. il 15/06/2016  
RG n. 828/2009

- spese di lite che liquida in € 7.254,00 per compensi professionali (DM 55/2014- IV° scaglione) oltre Iva, cpa e spese forfettarie come per legge;
- 4) condanna alle spese di CTU, già liquidate in separato atto.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza odierna.

Il Giudice  
dr. Salvatore Scalera

ADDESSA FIRMATA GEN. CAPO & SINDACATO  
Autenziale per la parte  
ANNO 2016  
20 GIU 2016  
IL CANCELLIERE

